

Come si compila il quadro RW 2022 colonna per colonna

di [Silvia Bettiol](#), [Ennio Vial](#)

Pubblicato il 8 Giugno 2022

Nel presente intervento esamineremo **tutte le colonne del quadro RW** relativo alle **persone fisiche** con approfondimento pratico casella per casella, anche alla luce delle **specifiche tecniche**. 17 pagine concrete, con esempi pratici.

La compilazione del Quadro RW del Modello Redditi 2022

La compilazione del quadro RW è dovuta solo se il contribuente è un soggetto fiscalmente residente in Italia.

Le specifiche tecniche sono molto utili per comprendere le modalità di compilazione del quadro RW.

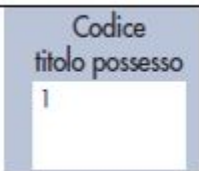
Nelle specifiche tecniche, ad esempio, viene precisato che la barratura della colonna 20 inibisce la compilazione delle colonne da 9 a 17 comprese e della colonna 19.

Ed inoltre la compilazione delle colonne 10, 11 e 15 relative all'[IVA FE](#) sono alternative rispetto alla compilazione delle colonne 12, 13, 16 e 17 relative all'IVIE.

In sostanza l'investimento estero o è soggetto solo al monitoraggio fiscale (in questo caso è necessario barrare la colonna 20), oppure sconta o solo IVA FE se prodotto finanziario o solo IVIE se immobile.



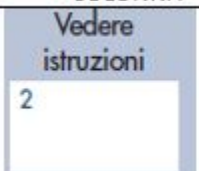
La colonna 1: Il codice titolo di possesso

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
	Indicare il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: 1 proprietà 2 usufrutto 3 nuda proprietà 4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)	Il campo deve essere presente, se presente un altro dato nel rigo. I valori ammessi vanno da 1 a 4.

La colonna 1 va sempre compilata; il codice 4 “*altro*” va utilizzato ad esempio in ipotesi di beneficiario di un [trust](#) che detiene investimenti all'estero, in quanto titolare effettivo, o dal delegato su un conto corrente estero.

Nel caso del delegato sul conto, si dovrà indicare il codice 1 nella successiva colonna 2.

La colonna 2: il delegato ed il titolare effettivo

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
	Indicare il: codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente; codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo	Vale 1 o 2

Il codice 2 è usato dal soggetto che riveste, con riferimento all'investimento estero, la qualifica di “*titolare effettivo*” ai sensi della normativa antiriciclaggio [art. 1, comma 2, lettera pp), e dall'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231].

Si tratta, ad esempio, del beneficiario residente^[1] di un trust che ha investimenti all'estero oppure del socio che detiene più del 25% delle quote della società estera.

Se compilata con il valore 2, si compila anche la casella 19, dove si indica la quota di partecipazione alla società estera o al trust e la casella 21, dove si indica il codice fiscale della società o del trust di cui il dichiarante risulta titolare effettivo.

La casella non va mai compilata per le attività patrimoniali (immobili, gioielli o auto di lusso).

Il codice 1) va utilizzato dal delegato sul conto corrente estero.

La colonna 3: il tipo di investimento detenuto all'estero

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
Codice individuaz. bene 3	Indicare il codice di individuazione del bene, rilevato dalla "Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria" posta in APPENDICE alle istruzioni	Il campo deve essere presente, se presente un altro dato nel rigo. I valori vanno da 1 a 20.

La colonna 3 risulta di compilazione obbligatoria. Richiede l'indicazione della tipologia di investimento.

E' di identica compilazione sia per le persone fisiche, sia per le società di persone e anche per gli enti non commerciali.

I codici da utilizzare con riportati nel successivo ritaglio:

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA		
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1.	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE.....8.	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E VALUTE VIRTUALI.....14.
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2.	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO.....9.	BENI IMMOBILI.....15.
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3.	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO.....10.	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16.
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4.	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ.....11.	OPERE D'ARTE E GIOIELLI.....17.
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5.	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI.....12.	ALTRI BENI PATRIMONIALI.....18.
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6.	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13.	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE.....19.
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7.		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO.....20.

Con il codice 20 monitoro la relazione bancaria in un unico rigo.

La colonna 4: il paese estero dell'investimento

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
Codice Stato estero 4	Indicare il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1; tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare "valute virtuali"	Il campo deve essere presente, se presente un altro dato nel rigo ed il campo RW001003 assume valore diversi da 14

La colonna va compilata obbligatoriamente. Indica il paese in cui è detenuto l'investimento.

Va lasciata in bianco in ipotesi di detenzione di valute virtuali che sono monitorate in colonna 3) con il codice 14.

Ciò comporta che le valute virtuali si ritengono sempre detenute in un paese a fiscalità ordinaria, non privilegiata, con evidenti conseguenze nel calcolo delle sanzioni da ravvedimento (le criptovalute saranno ravvedute con sanzione del 3% e non del 6% e i periodi di accertamento non sono soggetti a raddoppio).

La colonna 5: percentuale di possesso

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
Quota di possesso 5	Indicare la quota di possesso (in percentuale) dell'investimento situato all'estero	Il campo deve essere presente, se presente un altro dato nel rigo

La Casella risulta di compilazione obbligatoria.

La stessa potrebbe risultare ridondante rispetto alla 19 relativa al caso della titolarità effettiva.

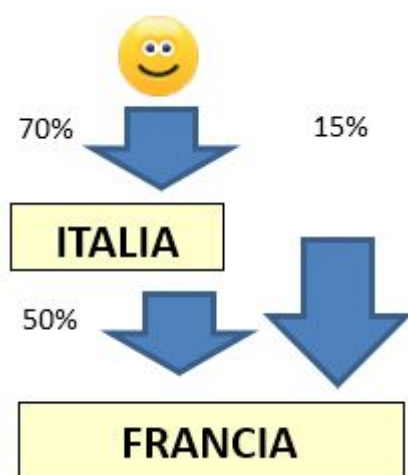
Per comprendere la differenza, proponiamo il seguente esempio.

Esempio n. 1

Una persona fisica residente in Italia detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera FRANCESE in misura pari al 15% e una partecipazione in una società italiana nella misura del 70% che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50%.

Il valore nominale della partecipazione è di 50.000,00 euro.

La struttura è la seguente.



La compilazione del quadro RW avverrà con le seguenti modalità.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	2	029	15	2	50.000,00	50.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (NAFE)		NAFE	Mesi (IME)		IME
9		10		11	12		13
,00				,00			,00
RW1	Credito d'imposta	NAFE dovuta	Detrazioni	IME dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16	17	18	19	20	
,00	,00	,00	,00	,00	5	50	X
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri coinvestitori				
21 CF società francese			22		23		24

In sostanza, la colonna 19 tiene conto anche delle partecipazioni detenute indirettamente. Diversamente, la colonna 5 contiene solo la partecipazione detenuta in modo diretto (possesso).

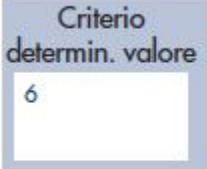
La percentuale di “possesso” diventa di dubbia compilazione in ipotesi di soggetto delegato oppure di beneficiario di trust.

La percentuale, infatti, poi rileva anche ai fini di un’eventuale predisposizione di ravvedimento operoso.

Se sono delegato su un conto corrente e non monitoro tale conto sul quadro RW sarò poi sanzionato sul 100% dell’investimento!

Oppure ancora, se sono beneficiario di un trust che detiene investimenti all’estero, ma ancora non conosco la quota di patrimonio a me spettante, se indico il 100% ma commetto degli errori poi sarò sanzionato sull’intero investimento del trust!

La colonna 6: le modalità di determinazione della base imponibile

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
	Indicare il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore: 1 valore di mercato; 2 valore nominale; 3 valore di rimborso; 4 costo d’acquisto; 5 valore catastale; 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti	Il campo deve essere presente, se presente un altro dato nel rigo e può assumere valori compresi tra 1 e 6.

La casella risulta di compilazione obbligatoria.

Il valore di mercato si utilizza, generalmente, per i prodotti finanziari mentre il valore nominale si utilizza per le altre attività finanziarie.

Il valore catastale si utilizza per gli immobili situati nella Ue o nei paesi SEE; normalmente per gli immobili si utilizza il criterio del costo d’acquisto debitamente documentato o in mancanza il valore di

mercato opportunamente periziato.

I valori da dichiarare

La colonna 7: valore iniziale

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
Valore iniziale 7 00	Indicare il valore all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività	Il campo deve essere presente, se presente un altro dato nel rigo

Casella di compilazione obbligatoria.

La C.M. 10/2014 chiarisce che, in presenza di investimenti presenti anche nell'anno solare precedente, per compilare la colonna 7 si usano i cambi del mese di dicembre dell'anno precedente.

La colonna 8: valore finale

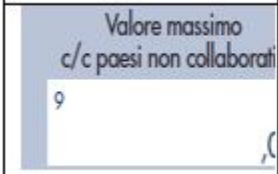
COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
Valore finale 8	Indicare il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività. <u>Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza</u>	

Secondo la C.M. 12/2016, è il valore determinante ai fini del ravvedimento operoso.

Da ciò potremmo arguire che errori nella compilazione di altri campi dovrebbero essere sanzionati esclusivamente con la sanzione in misura fissa.

La R.M. 77/2016 ha chiarito che in caso di utilizzo del criterio del costo storico, si deve usare il cambio storico, mentre in caso di utilizzo del valore normale si deve utilizzare un cambio aggiornato.

La colonna 9: Il picco dei conti correnti

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
	Indicare l'ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio <u>detenuti in Paesi non collaborativi</u>	

La mancata compilazione della casella, in assenza di specifiche tecniche, non determina lo scarto della dichiarazione.

Va compilata solo in presenza di conti correnti detenuti in paesi non collaborativi.

Per verificare il paese si fa riferimento alla White List D.M. 4/9/1996. I paesi non collaborativi sono, oggi, molto pochi.

Pertanto, la casella trova una limitata compilazione.

Come abbiamo già avuto modo di segnalare, considerato anche quanto espresso dalla C.M. 12/2016 per il calcolo delle sanzioni rileva la casella 8.

La mancata compilazione di tale casella rappresenta un mero errore formale.

La compilazione risulta essere oltremodo rara in quanto il D.M. 9.8.2016 ed il D.M. 23.3.2017 hanno introdotto molti Paesi nella white list.

Si ricorda che ai fini della determinazione della misura delle sanzioni e del periodo di accertabilità delle annualità si deve aver riguardo alla Black list di cui al D.M.4.5.1999^[2].

Le colonne relative all'IVAFE

Le specifiche tecniche precisano che le colonne 10, 11 e 15 (IVAFE) sono alternative alle colonne 12, 13, 16 e 17 (IVIE).

La colonna 10: giorni Ivafe

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
Giorni (IVAFE) 10	Indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l'IVAFE (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVAFE)	Dato obbligatorio se il campo RW001003 non assume valore 15, 16, 17, 18 e 19 e se non è compilato il campo RW001002 le colonne 10, 11 e 15 (IVAFE) sono alternative alle colonne 12, 13, 16 e 17 (IVIE)

Va compilata solo ai fini del calcolo dell'Ivafe. Ciò significa che, in caso di mero monitoraggio fiscale, la casella non è compilabile.

Le specifiche tecniche prevedono che se è barrata la casella RW001020 (solo monitoraggio) non devono essere presenti i campi RW001009, RW001010, RW001011, RW001012, RW001013, RW001014, RW001015, RW001016, RW001017 e RW001019.

Tale circostanza crea un po' di perplessità in capo agli operatori in quanto non sono in grado di trasmettere l'informazione relativa al periodo di durata dell'investimento.

La prassi degli uffici, ad ogni buon conto, è quella di consentire il ragguaglio ai giorni di possesso in caso di ravvedimento operoso.

La colonna 11: Ivafe

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
IVA FE 11	Indicare l'IVA FE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare: - lo 0,20 per cento per i prodotti finanziari diversi dai conti correnti e libretti di risparmio; - in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti.	Se il campo RW001003 è compilato e non assume il valore 1, 15, 16, 17, 18 e 19, deve essere uguale a $(RW001008 * 0,20/100) \times (RW001005/100) \times (RW001010/365)$ Se il campo RW001003 assume il valore 1: a) se il campo RW001008 è maggiore di 5.000, il presente campo deve essere uguale a $34,20 \times (RW001005/100) \times (RW001010/365)$ b) se il campo RW001008 è inferiore o uguale a 5.000, il presente campo deve essere uguale a zero.

In sostanza, l'IVA FE è ordinariamente prevista nella misura del 2 per mille, eccezion fatta per i conti correnti dove la stessa è dovuta in misura fissa di 34 euro se la giacenza media supera i 5 mila euro.

Nel caso di soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW diversi dalle persone fisiche l'IVA FE sui conti correnti è dovuta nella misura di 100 € a prescindere dalla giacenza media.

La colonna 15: Iva fe dovuta

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
IVA FE dovuta 15	Indicare l'IVA FE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 11) e il credito d'imposta spettante (colonna 14);	Deve essere uguale a RW001011 - RW001014

Le caselle relative all'IVIE

La colonna 12: mesi Ivie

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
Mesi (IVIE) 12	Indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l'IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVIE)	Dato obbligatorio se il campo RW001003 assume valore 15 o 19; il dato non è obbligatorio se è indicato il codice 3 nel campo RW001001. Può assumere valori da 1 a 12.

La colonna 13: Ivie

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
ME 13	Indicare l'IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare: I. l'aliquota dello 0,76 per cento; II. l'aliquota dello 0,40 per cento per l'immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19) solo per le unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	SE il campo RW001003 è compilato e assume il valore 15 operare come segue: - Se $(RW001008 * 0,76/100) > 200$ il campo deve essere uguale a $(RW001008 * 0,76/100) \times (RW001005/100) \times (RW001012/12)$ - Se $(RW001008 * 0,76/100)$ è minore o uguale a 200, il presente campo deve essere uguale a zero. Se il campo RW001003 è compilato e assume il valore 19 deve essere uguale a $(RW001008 * 0,40/100) \times (RW001005/100) \times (RW001012/12)$

Come precisano le specifiche tecniche, qualora l'importo che si ottiene in colonna 13 non superi € 200, l'IVIE non è dovuta ma resta ferma la compilazione del quadro RW.

Seppure le istruzioni ministeriali non ne facciano menzione, pertanto, se il valore di colonna 8 è inferiore a € 26.300, pur ammettendo la compilazione della colonna relativa ai mesi di detenzione dell'immobile, il

software dell'Agenzia delle Entrate non compila il campo relativo all'IVIE.

Si veda la seguente simulazione:

codice bene col. 3	immobile - 15	
percentuale possesso	100%	
aliquota ivie	0,76%	
mesi di detenzione	12	
valore di colonna 8	IVIE	
26.340,00 €	200,18 €	IVIE DOVUTA
26.330,00 €	200,11 €	
26.310,00 €	199,96 €	IVIE NON DOVUTA
26.300,00 €	199,88 €	

Quando posso avere un'abitazione principale all'estero?

Il caso potrebbe essere quello del dipendente pubblico che, nonostante sia iscritto all'Aire, è considerato sempre residente in Italia.

Una ulteriore casistica potrebbe essere quella del soggetto che ritiene di essere residente all'estero, ma non si è iscritto all'Aire, non si è cancellato dall'anagrafe e dichiara il reddito, compilando l'RW.

In questi casi l'IVIE è dovuta al 4 per mille come per l'IMU.

Un problema che emerge in questi casi è rappresentato dal fatto che le categorie catastali estere difficilmente coincideranno con le nostre A1 A8 e A9.

Si tratta comunque di casi rari.

La colonna 14: il credito d'imposta

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
Credito d'imposta 14	Indicare il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o prodotto finanziario. L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;	Deve essere inferiore o uguale a RW001011 + RW001013

In questa casella sono scomputabili le patrimoniali estere sugli immobili. Per un elenco si veda la C.M. 28/2012.

La colonna 14, infatti, trova applicazione soprattutto per le attività patrimoniali, ossia con gli immobili.

Infatti, se si monitora un immobile, si indicheranno le patrimoniali scontate all'estero; se si monitora un prodotto finanziario soggetto ad Ivafe, si indicherà l'imposta di bollo estera.

Si deve tuttavia prestare attenzione al fatto che la C.M. 28/2012 prevede che, per i prodotti finanziari dove le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono la tassazione esclusiva nel paese di residenza del possessore, non è possibile scomputare l'imposta estera.

In genere, le convenzioni italiane che disciplinano la patrimoniale sulle attività finanziarie prevedono la tassazione esclusiva nel Paese di residenza dell'investitore.

La colonna 16: detrazioni

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
Detrazioni 16	Indicare la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota	Non può essere superiore al minore tra 600 e RW001013

La casella è assente nel modello Società di persone ed enti non commerciali, non potendo questi soggetti beneficiare della detrazione prima casa.

Le specifiche tecniche contemplano ancora l'ipotesi che la detrazione ammessa sia pari a 600€.

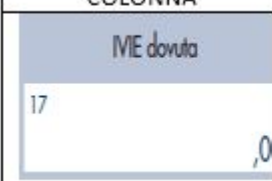
In realtà si tratta di un refuso relativo agli anni 2012 e 2013, dove era stata prevista una maggiorazione della suddetta detrazione, pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (con dimora e residenza nell'abitazione).

Tale maggiorazione non poteva però superare l'importo di 400 euro.

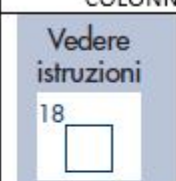
In sostanza, la detrazione complessiva poteva arrivare sino ad un massimo di 600 euro (C.M. 28/E/2012 e Provv. 5.06.2012).

In realtà il software gratuito dell'Agenzia Entrate ammette ancora la detrazione fino a 600 euro.

La colonna 17: Ivie dovuta

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
	Indicare l'IVIE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 13) e il credito d'imposta spettante (colonna 14) e la detrazione (colonna 16);	Deve essere uguale a RW001013 - RW001014 - RW001016

La colonna 18: i quadri reddituali

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
	Compilare con il codice che individua uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato, oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. Indicare: 1 Compilazione quadro RL; 2 Compilazione quadro RM; 3 Compilazione quadro RT; 4 Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT; 5 Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i <u>predetti</u> prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;	Se vale 1 deve essere compilato il quadro RL Se vale 2, deve essere compilato il quadro RM Se vale 3, deve essere compilato il quadro RT Se vale 4 devono essere compilati almeno due dei seguenti quadri: RL, RM o RT

La casella che va compilata anche se barrata la casella 20, quindi anche in ipotesi di compilazione del quadro solo ai fini del monitoraggio.

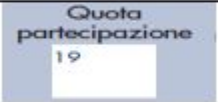
La compilazione consente di capire se l'investimento ha prodotto reddito, e, in caso di risposta affermativa, quali quadri reddituali siano stati compilati.

Le attività finanziarie diverse dai prodotti finanziari, menzionati nelle istruzioni alla casella, quali ad esempio, le partecipazioni non quotate, l'oro, i finanziamenti, il denaro in cassetta di sicurezza, sembra non comportino la compilazione della casella.

Ciò in quanto le istruzioni al codice 5 fanno riferimento ai prodotti finanziari.

Un ulteriore problema di coordinamento si pone per il contribuente che compila il mod. 730, non disponendo il modello dei quadri RM ed RT menzionati. Verosimilmente, in questo caso, la casella andrà lasciata vuota.

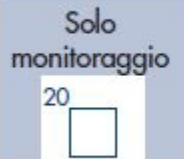
La colonna 19: la quota di partecipazione

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
	Indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;	Può essere presente solo se il campo RW001002 assume valore 2

Si tratta di una casella che accoglie informazioni relative alla titolarità effettiva.

Va compilata solo in caso di titolarità effettiva. Es: beneficiario del trust o soggetto che ha più del 25% dei diritti di voto in una società.

La colonna 20: il monitoraggio

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
	barrare la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE	se è barrata la casella RW001020 non devono essere presenti i campi RW001009, RW001010, RW001011, RW001012, RW001013, RW001014, RW001015, RW001016, RW001017 e RW001019

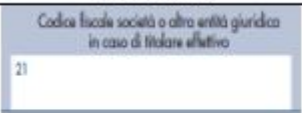
La casella va barrata quando compilo il quadro solo ai fini del monitoraggio fiscale.

Barro la casella quando devo dichiarare beni non soggetti ad Ivie e Ivafe (es. non scontano Ivafe le partecipazioni non quotate o il denaro detenuto in una cassetta di sicurezza; non scontano Ivie le auto di lusso, le opere d'arte o i gioielli detenuti all'estero).

La barratura mi inibisce la compilazione della casella "giorni" o "mesi".

Ciò pone un problema se devo avvalermi del ravvedimento operoso.

La colonna 21: il codice fiscale della società o ente

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
	inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione)	Può essere presente solo se il campo RW001002 assume valore 2

Va compilata solo in ipotesi di titolare effettivo.

Quindi si compila solo se si è compilata la casella 2, con il codice 2.

Le colonne 22 - 23: i contitolari e la coesistenza di più diritti

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
22	Inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi	
23		

Vanno “*spifferati*” i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione del quadro RW per monitorare l’investimento.

Il modello consente di indicare solo 2 codici fiscali.

Se i soggetti sono più di due si barra la casella 24.

Si ritiene che l’omessa o errata compilazione di queste caselle, potrà comportare solo l’applicazione della sanzione in misura fissa.

Un problema si pone perché il contribuente potrebbe non sapere se gli eventuali altri soggetti sono residenti in Italia.

Anche in questo caso un errore nella compilazione di detti righi non può che comportare una sanzione solo in misura fissa.

La compilazione deve avvenire non solo in ipotesi di contitolarità, ma anche nell’ipotesi di coesistenza di più diritti reali (ad esempio nudo proprietario e usufruttuario, oppure il titolare del conto corrente che indica il delegato).

La colonna 24: più di due cointestatari

COLONNA	ISTRUZIONI	SPECIFICHE TECNICHE
	barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.	Può essere presente solo se sono presenti entrambi i campi RW001022 e RW001023

Il software in aiuto al Commercialista per compilare anche il Quadro RW ?

Software Fiscale di TeamSystem per le dichiarazioni dei redditi



Col *Software Fiscale per Commercialisti* di TeamSystem usufruirai di un **valido supporto per la compilazione del Quadro RW**, anche per lavorare al meglio sui dati delle varie annualità (il quadro RW 2022 dipende molto da quello precedente).

Avrai inoltre un software ideale per **elaborare al meglio tutte le dichiarazioni di studio** (Sostituti d'imposta, IVA, IMU, TASI e molto altro).

SCOPRI DI PIU' >>>

A cura di Ennio Vial e Silvia Bettiol

Mercoledì 8 giugno 2022

NOTE

[1] Ricordiamo come, ancorché titolari effettivi ai fini della normativa antiriciclaggio, il guardiano ed il trustee sono stati espressamente esonerati dall'adempimento (Risp. 506/2020 e R.M. 53/E/2019).

La bozza di circolare sul trust 11/8/2021 sembra esonerare anche il disponente.

[2] Invero, l'art. 12 D.L. 78/2009 contempla anche il D.M.21.11.2001 ma il riferimento a questo ultimo è stato espunto nelle recenti lettere di compliance inviate dall'Agenzia.